



COMUNE DI AIRASCA
(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2026

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 – Definizione di irregolarità tributaria

Art. 3 – Verifica dell'irregolarità tributaria in caso di rilascio di nuove istanze

Art. 4 – Verifica dell'irregolarità tributaria per le istanze già autorizzate

Art. 4-bis – Rateizzazione

Art. 4-ter – Conseguenze del mancato rispetto della rateizzazione concessa

Art. 5 – Disciplina speciale per il commercio su area pubblica e per i dehor

Art. 6 – Trasformazione, fusione e scissione di enti e società

Art. 7 – Cessione d'azienda o di ramo d'azienda

Art. 8 – Collaborazione tra gli uffici

Art. 9 – Norma di rinvio

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento dà attuazione all'articolo 15-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati in gestione, appalto o concessione a soggetti terzi, pubblici o privati.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati i seguenti tributi, comunque denominati:
 - Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - Imposta Municipale Propria (IMU);
 - Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);
 - Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), ancorché soppressa;
 - tributi di futura istituzione.
4. In caso di affidamento della gestione dei tributi a soggetti terzi, l'Ente o il concessionario coopera con l'Ufficio Tributi del Comune per l'attuazione del presente regolamento.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali vigenti in materia di tributi locali.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali per le quali il Comune è solo beneficiario degli introiti.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini del presente regolamento, costituisce irregolarità tributaria la sussistenza, in capo al soggetto passivo esercente attività commerciale o produttiva, di un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune di importo complessivo **non inferiore a euro 1.000,00**, derivante da:
 - mancato pagamento di avvisi di pagamento regolarmente notificati per tributi a liquidazione d'ufficio, non prescritti;
 - mancato pagamento di avvisi di accertamento esecutivi o di liquidazione divenuti definitivi, non sospesi in sede amministrativa o giudiziale;
 - avvio delle procedure di riscossione coattiva per atti non pagati.

Art. 3

Verifica dell'irregolarità tributaria in caso di nuove istanze

1. In occasione del rilascio o del rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), l'ufficio comunale competente richiede all'Ufficio Tributi l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. L'Ufficio Tributi fornisce riscontro entro **15 giorni lavorativi** dalla richiesta.
3. L'istante può dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi mediante esibizione delle quietanze complete delle ricevute dell'istituto di pagamento. La documentazione è verificata entro 15 giorni lavorativi, decorso il quale la posizione si intende regolare.
4. Per soggetto istante si intende la persona fisica che agisce in proprio o in rappresentanza di persona giuridica.
 - Nel caso di persona fisica, la verifica riguarda esclusivamente l'attività d'impresa;
 - Nel caso di persona giuridica, la verifica riguarda esclusivamente la stessa.
5. In presenza di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio o il rinnovo del titolo autorizzativo;

Art. 4

Verifica dell'irregolarità tributaria per le istanze già autorizzate

1. La verifica sull'irregolarità tributaria dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive di beni e servizi, già titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni, viene effettuata in collaborazione tra l'Ufficio tributi e l'Ufficio competente al rilascio del titolo legittimante l'esercizio dell'attività.
2. L'Ufficio tributi può comunque, in ogni momento e di sua iniziativa, segnalare all'Ufficio competente al rilascio del titolo autorizzatorio situazioni di irregolarità tributaria come definite al precedente articolo 2.
3. In caso di accertata irregolarità tributaria, l'Ufficio del Comune competente al rilascio del titolo legittimante l'esercizio dell'attività notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della stessa di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione del titolo legittimante l'esercizio dell'attività per un periodo di 90 giorni;
4. Qualora l'interessato, ovvero il soggetto destinatario del provvedimento di sospensione del titolo, non regolarizzi la loro propria posizione entro il predetto termine di 90 giorni, viene disposta la decadenza/revoca del titolo legittimante l'attività.
5. L'interessato, ovvero il soggetto destinatario del provvedimento di sospensione del titolo, entro il predetto termine di 90 giorni potrà procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria mediante il pagamento integrale dei debiti tributari accertati o attraverso la richiesta e l'accettazione di un piano di rateizzazione concesso dall'Ufficio tributi, che dovrà rispettare i criteri di cui al successivo art. 4-bis.
6. Con la regolarizzazione tributaria ai sensi del suddetto comma 5, il procedimento di sospensione volto alla revoca del titolo autorizzatorio è da intendersi concluso con esito positivo;

Art. 4-bis

Rateizzazione

1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione dei debiti tributari ai sensi dell'art. 1, comma 796, della Legge 160/2019, secondo i seguenti criteri:
 - a) fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00: da 37 a 72 rate mensili.

Art. 4-ter

Conseguenze del mancato rispetto della rateizzazione concessa

1. Il mancato pagamento di **una sola rata**, comporta la decadenza dalla rateizzazione se non regolarizzata entro 15 giorni dalla scadenza della rata.
2. La posizione potrà essere regolarizzata solo mediante pagamento in un'unica soluzione del debito residuo.

Art. 5

Disciplina speciale per il commercio su area pubblica e per i dehor

1. Per le attività di commercio esercitate su area pubblica e per i dehor, oltre alle disposizioni del presente regolamento, continueranno ad applicarsi le specifiche disposizioni relative ai controlli e verifiche già previste dai rispettivi regolamenti.

Art. 6

Trasformazione, fusione e scissione di enti e società

1. Per effetto delle intervenute variazioni e/o modifiche a società, a fondazioni o ad associazioni, gli Enti di cui agli articoli 14 e seguenti del c.c. e le società di cui al Titolo V° del c.c., subentrano subentranti, si riterranno solidalmente responsabili degli obblighi del dante causa, relativi al pagamento ed al versamento dei tributi di cui al precedente art.1 e delle relative sanzioni.
2. L'obbligazione dell'avente causa è limitata al debito definitivamente accertato, notificato e risultante, alla data della variazione e/o modifica, dagli atti dell'Ufficio tributi. Quest'ultimo, su richiesta del dante causa, rilascia una dichiarazione attestante l'assenza o la sussistenza di debiti di natura tributaria nei confronti del Comune di Pinerolo;

Art. 7

Cessione d'azienda o di ramo d'azienda

1. Il cessionario è solidalmente responsabile in solido degli obblighi del cedente, relativi al pagamento ed al versamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito definitivamente accertato e notificato, entro il biennio precedente, alla data del trasferimento e/o della avvenuta cessione, risultante dagli atti dell'Ufficio tributi. Quest'ultimo, su richiesta del cedente, rilascia una dichiarazione attestante l'inesistenza l'assenza o la sussistenza di debiti di natura tributaria nei confronti del Comune di Pinerolo.

Art. 8

Collaborazione tra gli uffici

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l'ufficio tributi, l'ufficio competente al rilascio del titolo autorizzatorio, il servizio polizia municipale e gli eventuali concessionari collaboreranno nell'interscambio delle informazioni necessarie.
2. Il servizio Polizia Municipale è altresì incaricato di vigilare sull'attuazione /esecuzione dei provvedimenti di sospensione/decadenza/revoca di cui al comma 3 del precedente art. 4.
3. Ove ne ricorra la necessità, è rimessa alla Giunta Comunale la possibilità di formulare specifici indirizzi per l'attuazione del presente regolamento.

Art. 9

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti.